

Data 30 DIC. 2015
Protocollo 20903 / A 17.03A
Classificazione:

**A tutte le Ditte utenti del servizio di
certificazione fitosanitaria
all'import-export**

Ai Dichiaranti doganali

Agli Spedizionieri

**Alle Camere di Commercio delle
Province del Piemonte**

E p.c.

Agli Ispettori Fitosanitari

**OGGETTO: Decreto legislativo 214/2005 e s.m.i. – Aggiornamento delle disposizioni per
il pagamento della tariffa fitosanitaria per l'importazione-esportazione di
vegetali e prodotti vegetali.**

Si aggiornano con la presente le disposizioni inviate con la precedente circolare del 12 gennaio 2007 (prot. N. 477/12.03) e modificate dalla D.D. 1140 del 18 dicembre 2008.

Le tariffe per le importazioni, già in vigore dal 1 gennaio 2005, si applicano solo ai prodotti elencati nell'allegato V, parte B della Direttiva 2000/29/CE e nell'allegato XXI del D. Lgs. 214/2005 e s.m.i.

Per quanto riguarda invece le esportazioni, le tariffe si applicano a tutti i vegetali, prodotti vegetali ed altre voci, per i quali viene rilasciato un certificato fitosanitario di esportazione o di riesportazione.

L'importo totale della tariffa da corrispondere è dato dalla somma di:

- una quota fissa relativa ai controlli documentali,
- una quota relativa ai controlli di identità per i controlli all'esportazione è fissa, mentre per i controlli all'importazione è variabile, calcolata in funzione della quantità di merce;
- una quota variabile relativa ai controlli fitosanitari che, per i controlli all'esportazione, viene calcolata in funzione solamente della quantità della merce, mentre per i controlli all'importazione, viene calcolata in funzione sia della quantità che della tipologia delle merci.

Ai fini del calcolo delle quote variabili della tariffa, l'aumento previsto per le quantità aggiuntive si applica quando si supera lo scaglione precedente anche di una sola unità.

⋮

Le tariffe per i controlli della merce in importazione sono dettagliate nell'Allegato XX, parte A - sezione 1, del D.M. 12 aprile 2006.

Le tariffe per i controlli dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci destinate all'esportazione o alla riesportazione, sono indicati nella parte A - sezione 2 dell'Allegato XX del D.M. 12 aprile 2006 e sono di seguito esemplificate:

- **spedizione di merce fino a 100 Kg di peso netto:** **10,00 €**

- **spedizione di merce da 100 a 25.000 Kg di peso netto:**
 - controlli documentali 7,00 €
 - controlli di identità 7,00 €
 - controlli fitosanitari 17,50 €
 - totale 31,50 €**

- **spedizione di merce oltre 25.000 Kg di peso netto:**

per i controlli fitosanitari si aggiungono 10,00 € ogni 25.000 kg successivi, fino ad un massimo di 140,00 €.

Dettaglio dell'importo tariffa fitosanitaria per esportazione e riesportazione			
DA	A	DETTAGLIO	TOTALE
0	100 kg	-	10,00 €
101 kg	25000 kg	7,00 €+7,00 €+17,50 €	31,50 €
25001 kg	50000 kg	+ 10,00 €	41,50 €
50001 kg	75000 kg	+ 10,00 €	51,50 €
75001 kg	100000 kg	+ 10,00 €	61,50 €
100001 kg	125000 kg	+ 10,00 €	71,50 €
125001 kg	150000 kg	+ 10,00 €	81,50 €
150001 kg	175000 kg	+ 10,00 €	91,50 €
175001 kg	200000 kg	+ 10,00 €	101,50 €
200001 kg	225000 kg	+ 10,00 €	111,50 €
225001 kg	250000 kg	+ 10,00 €	121,50 €
250001 kg	275000 kg	+ 10,00 €	131,50 €
275001 kg	300000 kg	+ 10,00 €	141,50 €
300001 kg	325000 kg	+ 10,00 €	151,50 €
325000 kg	In poi	7,00 €+7,00 €+ 140,00 €	154,00 €

Il pagamento della tariffa fitosanitaria deve essere effettuato dall'importatore o esportatore, o dal suo agente doganale in nome e per conto di esso, antecedente all'inizio delle attività di controllo, indicando come esecutore del versamento la ragione sociale dell'importatore o esportatore che figurerà come tale sul nullaosta all'importazione o sul certificato fitosanitario per l'esportazione.

Per ogni certificato fitosanitario deve essere effettuato un pagamento separato corrispondente all'importo esatto della tariffa fitosanitaria prevista.

La ricevuta del pagamento deve essere allegata nell'apposita sezione prevista nella procedura di richiesta telematica di emissione del certificato trasmessa mediante RUPAR – Sistema Piemonte al Settore Fitosanitario Regionale.

Le modalità di pagamento accettate sono le seguenti:

- versamento tramite bollettino di conto corrente postale sul C/C n. 10364107, intestato alla Tesoreria della Regione Piemonte – piazza Castello 165 – 10122 Torino, **indicando come causale: tassa fitosanitaria,**
- bonifico bancario, beneficiario “Tesoreria della Regione Piemonte”, con riferimento alle coordinate: c/c/b 40777516 presso UNICREDIT BANCA – ABI 02008 CAB 01044 CIN V,
IBAN IT/94/V/02008/01044/000040777516,
indicando come causale: pagamento tassa fitosanitaria;

Qualora durante il controllo documentale emerga che il pagamento è stato effettuato per una quantità di merce inferiore a quella che effettivamente si sta esportando o importando, prima dell'inizio dei controlli di identità e fitosanitari, l'esportatore o il suo agente doganale dovrà effettuare l'integrazione della tariffa dovuta mediante pagamento dell'importo residuo, pena l'impossibilità di rilasciare il certificato fitosanitario.

Nei casi in cui a seguito dei controlli documentali, di identità e fitosanitari all'atto della importazione sul territorio della Repubblica Italiana, si riscontrino non conformità alla normativa comunitaria e venga disposta l'intercettazione, il respingimento o la distruzione della merce importata, non si procede al rimborso delle somme versate.

In caso di annullamento del certificato fitosanitario per l'esportazione già emesso non è dovuto alcun rimborso.

In caso sia richiesta l'emissione di un nuovo certificato fitosanitario per l'esportazione o la riesportazione, in quanto il certificato già rilasciato dal Settore fitosanitario è scaduto (partenza oltre 14 giorni dall'emissione) o non è stato possibile spedire l'intero carico previsto, oppure sono intervenute variazioni nella tipologia e/o nella quantità di merce, l'esportatore deve richiedere l'emissione di un nuovo certificato e pagare nuovamente la tariffa per intero.

In caso di smarrimento di un certificato fitosanitario per l'esportazione o la riesportazione, il Settore fitosanitario, dietro presentazione di denuncia di smarrimento da parte del richiedente all'autorità giudiziaria, emetterà un nuovo certificato con la seguente dicitura: “Il presente certificato annulla e sostituisce il certificato n° ... emesso il.....”, da riportare in lingua inglese. In questo caso è dovuta solo la tariffa relativa ai controlli documentali. (7,00 €).

L'emissione di copie conformi all'originale può avvenire solo dietro esibizione del certificato originale e presentazione di marca da bollo secondo la normativa vigente (DPR n.642/1972). Sulla copia sarà riportata la dicitura "COPIA NON VALIDA AI FINI FITOSANITARI – COPY NOT VALID FOR PHYTOSANITARY USE". Il rilascio della copia conforme sarà effettuato nel rispetto dell'art.18 del DPR n. 445/2000 riguardante disposizioni in materia di documentazione amministrativa

Negli altri casi in cui, a seguito di errori rientranti nella categoria dei controlli documentali, venga richiesta la emissione di un nuovo certificato per l'**esportazione** è dovuta la tariffa relativa a detti controlli. (7,00 €).

In nessun caso potranno essere rilasciati certificati fitosanitari prima del versamento dell'importo dovuto.

Si evidenzia che il D.lgs n.214/2005, all'art. 54, comma 21, stabilisce una **sanzione amministrativa** per chi sostituisce i vegetali e prodotti vegetali e le altre voci, oggetto dell'ispezione eseguita per il rilascio del relativo certificato per l'esportazione.

Gli orari degli uffici del Settore Fitosanitario Regionale adibiti al rilascio dei certificati ed eventuali variazioni nelle modalità di erogazione del servizio, saranno oggetto di successive comunicazioni.

Cordiali saluti

Il Responsabile del Settore ad interim

(Dott. Gaudenzio De Paoli)

